COMMISSIONI RIUNITE

AFFARI COSTITUZIONALI, ORGANIZZAZIONE DELLO STATO, REGIONI, DISCIPLINA GENERALE DEL RAPPORTO DI PUBBLICO IMPIEGO (I) - GIUSTIZIA (IV)

6.

SEDUTA DI MERCOLEDÌ 4 FEBBRAIO 1981

PRESIDENZA DEL PRESIDENTE DELLA I COMMISSIONE **RIZ**

INDICE

PAG.

Disegno di legge (Discussione e rinvio):

Provvidenze per il personale di magistratura (*Approvato dalle Commissioni riunite I e IV della Camera e modificato dal Senato*) (1913-*B*) . . . 95

PRESIDENTE 95, 98, 102, 106

CASALINUOVO 101

CIANNAMEA 101

FELISETTI, *Relatore per la IV Commissione* 97, 102

GARGANI, *Sottosegretario di Stato per la grazia e la giustizia* 102

PAZZAGLIA 98, 106

RICCI 99, 106

RIZZO 106

VERNOLA, *Relatore per la I Commissione* 95 102, 106

La seduta comincia alle 15,10.

ONORATO, *Segretario*, legge il processo verbale della seduta precedente.

(*È approvato*).

Discussione del disegno di legge: Provvidenze per il personale di magistratura (Approvato dalle Commissioni riunite I e IV della Camera e modificato dal Senato) (1913-B).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: « Provvidenze per il personale di magistratura », già approvato da queste Commissioni riunite nella seduta dell'8 gennaio 1981 e modificato dal Senato nella seduta del 29 gennaio 1981.

Comunico che è pervenuto il parere favorevole della V Commissione bilancio sulle modifiche apportate dal Senato.

Gli onorevoli Vernola, relatore per la I Commissione, e Felisetti, relatore per la IV Commissione, hanno facoltà di riferire sulle modifiche apportate dal Senato.

VERNOLA, *Relatore per la I Commissione*. Desidero dire subito che le modifiche apportate dal Senato mi sembrano

perfettamente compatibili, salvo alcune questioni che esamineremo rapidamente, con quanto è già stato oggetto di lungo dibattito in queste Commissioni riunite.

La prima modifica all'articolo 2 sostanzialmente consiste nella soppressione della parola « pensionabili »: di tanto ci eravamo occupati, anche se con diverse valutazioni ma arrivando ad una intesa fra i vari gruppi, sia in Comitato ristretto sia in Commissione in seduta plenaria ed avevamo concluso considerando che la distinzione cui la parola « pensionabili » dava luogo si sarebbe riferita non all'esistente ma agli aumenti che sarebbero intercorsi per il futuro. Desidero far presente che se la linea di tendenza è quella di vedere assorbito, con il passare del tempo, il pacchetto delle indennità, è da presumere che gli aumenti in futuro saranno sempre più concentrati sulle tabelle retributive e sempre meno sulle indennità, pensionabili o meno; di conseguenza, nel tempo, non solo potrebbe risultare non molto rilevante la distinzione fra le voci pensionabili e quelle non pensionabili, ma addirittura si potrebbe vedere un danno nell'inserimento della valutazione anche delle indennità non pensionabili, perché il pacchetto delle voci da prendere in esame al fine della rivalutazione triennale dell'indennità potrebbe assottigliarsi, con effetti negativi quindi rispetto alle aspettative dei sostenitori di questa proposta. La scarsa incidenza nella soluzione del problema di questa variazione apportata dal Senato, nonché il desiderio di concludere l'*iter* così tormentato di questo disegno di legge, mi porta ad esprimere un parere favorevole ed a raccomandare alle Commissioni la approvazione del nuovo testo elaborato dal Senato.

La seconda modifica apportata all'articolo 2, già valutata per via di un parere espresso dalla Commissione della Camera, mi pare che possa anch'essa essere accolta favorevolmente, anche in questo caso per la scarsa incidenza che ha sulla questione nel suo complesso. Infatti, dal momento che si tratta di acconti, che questi siano del 40 o del 30 per cento non modifica, in definitiva, né il trattamento economico dei magistrati né l'esborso dello Stato.

La terza modifica, che si riferisce allo articolo 3, accoglie addirittura il contenuto di un ordine del giorno, che fu approvato alla unanimità dalle Commissioni riunite della Camera, relativo alla rivalutazione triennale della indennità istituita a favore dei magistrati ordinari. È vero che un emendamento in tal senso proposto dal gruppo comunista e dal collega Casini fu votato e respinto a maggioranza, ma in quella occasione fu precisato – anche da me – che non si era contrari alla sostanza dell'emendamento ma che ragioni di urgenza consigliavano di evitarne in quel momento l'approvazione per non rendere necessario un nuovo invio del provvedimento alla Commissione bilancio per l'espressione del richiesto parere. Tanto è vero che fu approvato alla unanimità, come ho detto, un ordine del giorno che di quell'emendamento riproponeva la sostanza. Se il Senato ha apportato questa modifica non possiamo, dunque, che esprimere soddisfazione, anche se l'iniziativa non è venuta dal Governo.

La variazione introdotta all'articolo 7, puramente tecnica, è relativa all'impegno di spesa per il 1981 e quindi nessuna obiezione può essere mossa in proposito; non ci sono perciò dubbi sul fatto che tale modifica debba essere accolta.

Signor presidente, nel concludere questa mia brevissima relazione, desidero esprimere la mia opinione su una questione che ritenemmo pacifica in queste Commissioni riunite, ma che pare possa meritare qualche attenzione per alcune note emerse, a quanto sembra, al Senato. Noi riteniamo che l'indennità di quattro milioni e quattrocentomila lire di cui all'articolo 3 sia strettamente connessa alle funzioni dei magistrati ordinari e quindi non rientri in quel trattamento economico che è preso a termine di paragone dalla legge per la definizione del trattamento economico dei parlamentari. Ritenemmo questo punto pacifico, ma credo sia necessario ribadire ora questa interpretazione, che per per ovvi motivi non possiamo definire autentica, ma che è necessario risulti a

verbale – e sono certo di trovare consenzienti su questo sia il correlatore onorevole Felisetti sia il rappresentante del Governo –. Ai gruppi che si accingessero a presentare eventuali emendamenti in proposito, dico subito che tali emendamenti mi sembrano in primo luogo superflui, perché credo ci sia una valutazione concorde e pacifica su questo problema, ed in secondo luogo poco opportuni dal momento che la loro approvazione – e credo che sulla sostanza di tali emendamenti siamo tutti d'accordo – comporterebbe un rinvio al Senato del disegno di legge e non sarebbe giusto coinvolgere in un rinvio le categorie interessate al provvedimento per un problema che riguarda i parlamentari.

In terzo luogo, direi che è da tener presente una ragione di stile, perché un chiarimento di questo tipo non dovrebbe richiedere una norma di legge, ma dovrebbero rientrare nel margine di interpretazione affidato agli Uffici di Presidenza e ai Collegi dei Questori della Camera e del Senato.

Per quanto riguarda la Camera dei deputati, possiamo occuparci fin da ora della questione, ed a questo riguardo vorrei avanzare delle proposte. In primo luogo, si potrebbe approvare un ordine del giorno che impegni la volontà comune delle due Camere e di tutti i gruppi politici (anche se un ordine del giorno in questo caso apparirebbe atipico, perché conterrebbe un impegno rivolto non al Governo, ma all'Ufficio di Presidenza ed al Collegio dei Questori della Camera).

Ove questo non fosse proceduralmente possibile, potremmo arrivare ad un pronunciamento collettivo dei responsabili dei gruppi, dei relatori e dei colleghi presenti, contenuto in una nota da affidare ai due Presidenti delle Commissioni riunite perché facciano presente il nostro punto di vista all'Ufficio di Presidenza della Camera, ed in particolare ai Questori. Abbiamo peraltro l'occasione di avere qui presente uno dei Questori, il quale può quindi recepire direttamente queste nostre indicazioni, almeno per la parte che lo riguarda.

Potremmo in tal modo giungere unanimemente al risultato che ci proponiamo – e sul quale chiedo che si pronuncino i rappresentanti dei gruppi – senza ricorrere ad un emendamento, che ritarderebbe ulteriormente l'approvazione di questo progetto di legge.

FELISETTI, *Relatore per la IV Commissione.* Spero di essere... telegrafico, perché quanto ha detto il collega Vernola mi trova totalmente consenziente. Ad ogni modo, al solo fine di completezza, svolgerò qualche considerazione sui punti che sono stati oggetto di modifica da parte del Senato.

Per quanto riguarda l'articolo 2, ricordo che noi stessi ci eravamo già trovati di fronte all'obiezione, formulata anche da esperti circa la difficoltà di ricondurre ad un unico comune denominatore l'espressione « voci retributive pensionabili calcolate dall'ISTAT »; talché la modifica fatta dal Senato su questo punto, che elimina il richiamo alla pensionabilità, lasciando integro il riferimento ai parametri indicati nel testo, mi pare rappresenti il logico sviluppo degli interrogativi che noi stessi ci eravamo posti quando approvammo il disegno di legge in prima lettura. Esprimo quindi parere favorevole su questa modifica, per la quale non ho altre osservazioni da fare.

Lo stesso dicasi per quanto riguarda lo articolo 3. Anzi, per essere sinceri fino in fondo, ci eravamo anche noi posti la stessa questione decidendo di soprassedervi solo per motivi di urgenza. Per il meccanismo di adeguamento annuale nel corso della triennalità vale dunque quanto già detto dal relatore Vernola: la nostra volontà in proposito, espressa in un ordine del giorno, ha trovato esplicazione da parte del Senato nell'articolato.

Nessuna obiezione neanche per quanto riguarda l'articolo 7, che comprende soltanto aspetti relativi ai necessari adeguamenti finanziari. Mi occupo anch'io della sola questione di cui le Commissioni riunite in questo momento si fanno carico, e che mi auguro si risolva con il richia-

mo ad emendamenti soltanto preannunciati, ma non effettivamente depositati.

Sotto questo profilo, vorrei spendere due parole, come ha fatto poc'anzi il collega Vernola, per invitare noi tutti ad un comune senso di responsabilità rispetto ad un provvedimento molto travagliato e lungamente atteso. Mi auguro che possiamo addivenire insieme a comuni conclusioni, sulla base di comuni premesse.

Non esiste questione alcuna circa la estensibilità ai parlamentari – se ed in quanto gli Uffici di Presidenza delle Camere lo ritengano opportuno, e nei limiti dei minimi e massimi indicati nell'articolo 1 della legge 31 ottobre 1965, n. 1261 – dei normali aumenti tabellari previsti per i magistrati ordinari.

Vi è anche una totale identità di vedute (o almeno me lo auguro; io parlo per me e per la mia parte politica) circa la non applicabilità dell'indennità speciale di cui all'articolo 3 di questa legge al trattamento economico dei parlamentari.

In primo luogo, si tratta di una indennità speciale, come tale concepita fin dall'inizio, nonostante se ne sia modificato il *nomen iuris* (per cui era qualificata come « fondo speciale »). L'accentuazione del fatto che si tratta di emolumento non pensionabile, porta alle stesse conclusioni. Va ribadito quindi il convincimento circa la non estensibilità ai parlamentari.

Ma credo che vi sia in proposito un argomento ancora più pertinente: l'articolo 1 della citata legge del 1965 che regola il trattamento economico dei parlamentari dice, ad un certo punto, che esso è rapportato al trattamento complessivo massimo annuo lordo « dei magistrati con funzioni di Presidente di sezione della Corte di Cassazione ed equiparati ». Gli equiparati sono il Presidente della Corte dei conti, il Presidente del Consiglio di Stato, ed altre cariche analoghe. Quindi, nel caso presente manca uno dei necessari termini di riferimento, poiché i magistrati amministrativi non beneficiano del godimento dell'indennità speciale. Da un punto di vista tecnico-giuridico credo sia dunque impossibile fare riferimento a quel beneficio per poterne derivare conseguenze che ci riguardino.

In ogni caso, come ha anticipato l'onorevole Vernola, poiché il più non nuoce per la chiarezza, soprattutto in tema di impegni politici e di manifestazione di volontà e di responsabilità politica, possiamo fare ricorso ad uno strumento che ribadisca con chiarezza questo impegno politico delle Commissioni e solleciti tutto il Parlamento a farlo proprio.

Prego quindi di riflettere sull'opportunità di non presentare in questo senso emendamenti che finirebbero per rendere problematica la rapida approvazione di questa legge, gravandola di sviluppi che non le sono propri e collocandovi aggiunte legislative, che appaiono ultronee e non hanno motivo di essere.

PRESIDENTE. Dichiaro aperta la discussione sulle linee generali delle modifiche apportate dal Senato.

PAZZAGLIA. Le modifiche apportate dal Senato non mutano l'orientamento del mio gruppo nei confronti di questo provvedimento dal momento che non si tratta di modifiche che incidono sulle ragioni per le quali ci siamo dichiarati favorevoli nell'esame in prima lettura. Di nuovo, se così si può dire, vi sono soltanto gli argomenti (non dico le posizioni) che hanno formato oggetto di attenzione da parte dei relatori e che riguardano la ventilata estensibilità dell'indennità di cui all'articolo 3 al trattamento economico dei parlamentari.

Desidero sottolineare in proposito che l'attribuzione ai magistrati ordinari, e solo a quelli ordinari, di una indennità di cui non si specifica la ragione – anche se in sostanza la ragione è data dalle condizioni di esercizio dell'attività propria di questi magistrati – giustifica delle preoccupazioni, convinti come siamo che non debba esserci alcuna volontà di estendere tale indenntà ai parlamentari. Spiego subito per quale ragione riteniamo che non sia possibile prevedere una estensibilità di questa indennità nei confronti dei parlamentari, per cui il problema del trattamento economico di questi ultimi, dovrà

complessivamente essere esaminato in altra sede: in effetti la stessa attribuzione della indennità a tutti i magistrati ordinari ha formato oggetto di notevoli discussioni e di vive critiche perché sarebbe stata maggiormente comprensibile una soluzione che avesse tenuto conto delle diverse funzioni che nell'ambito della magistratura ordinaria possono essere esercitate, come di certe particolari funzioni che vengono svolte dai giudici amministrativi (perché non vi è dubbio che vi sono condizioni analoghe di attività nell'uno e nell'altro ruolo della magistratura). Se ha costituito oggetto di critiche e di discussioni la attribuzione generalizzata dell'indennità ai magistrati ordinari, credo che, a maggior ragione, dovrebbe essere oggetto di critiche la estensione di una indennità, nata come indennità di rischio, a coloro i quali possono correre rischi anche maggiori di quelli corsi dai magistrati, ma che sono comunque di altro genere e derivano dall'esercizio non di una attività di lavoro ma di una attività politica che ognuno di noi ha volontariamente deciso di svolgere. Ora, stabilire che l'indennità in questione non può essere estensibile ai parlamentari può e deve essere fatto attraverso un emendamento che il nostro gruppo intende proporre.

A questo punto aggiungo una considerazione ed intendo sottolinearla. Come sempre, la nostra parte politica è disponibile all'esame in altra sede e con altre proposte del problema del trattamento economico dei parlamentari, che deve certamente essere riesaminato a fondo e non può essere risolto attraverso adattamenti di norme destinate ad altre categorie. In effetti, tutti noi ci sentiamo in imbarazzo quando ci troviamo a dovere esaminare il trattamento economico dei magistrati, perché la pubblica opinione può pensare che agiamo spinti da un interesse personale e quindi io credo fermamente che per il futuro si debbano adottare soluzioni che sgancino il trattamento economico dei parlamentari da quello dei magistrati; per l'intanto mi auguro che le Commissioni decidano di seguire la strada che mi sono permesso di indicare.

RICCI. Il nostro gruppo ha esaminato le modifiche introdotte dal Senato al provvedimento in discussione e dobbiamo rilevare che per lo meno per due aspetti queste modifiche trovano il nostro pieno consenso: infatti la diminuzione al 30 per cento degli acconti annuali sulla retribuzione derivanti dalla rivalutazione automatica degli stipendi viene valutata positivamente dal gruppo comunista per le ragioni che già costituirono oggetto, come hanno ricordato i due relatori, di una precisa presa di posizione da parte della Commissione bilancio di questa Camera; del pari è positivamente valutata, proprio perché ne fummo i promotori in queste Commissioni riunite nel corso della prima lettura, la modifica relativa alla rivalutazione periodica automatica della speciale indennità che viene riconosciuta ai magistrati. Desidero qui ricordare che l'emendamento in tal senso da noi presentato nel corso dell'esame in prima lettura non andò in votazione ma fu ritirato a seguito dell'assunzione da parte del Governo dello impegno di ripresentare un identico emendamento al Senato (evitando così un rinvio alla Commissione bilancio della Camera), allo scopo di accelerare l'*iter* di una legge che il gruppo comunista, nella chiarezza dei fini e dei risultati, si augura possa venire approvata il più rapidamente possibile sia per motivi di carattere generale, connessi alle funzioni svolte dai magistrati, sia per ragioni specifiche, derivanti dal momento contingente in cui tali funzioni vengono esercitate.

Delle perplessità erano invece da noi state espresse circa il riferimento alle voci retributive « pensionabili » che si fa all'articolo 2: il Senato ha modificato la disposizione nel senso di ritenere che siano da prendere in considerazione tutte le retribuzioni degli altri settori dei pubblici dipendenti anche se riferite a voci sia pure di carattere generale ma non pensionabili.

Manteniamo le riserve che formulammo allora; tuttavia, per quanto riguarda il contesto generale della legge, riteniamo di non dover sollevare alcuna questione formale in ordine alla modifica introdotta

dal Senato. Siamo quindi favorevoli all'approvazione della legge in questa formulazione.

La problematica sulla quale da ultimo si sono soffermati i relatori, ci preoccupa invece non poco. Credo sia pacifico tra tutti quanti noi che quando abbiamo voluto, unanimemente, riconoscere ai magistrati una speciale indennità di funzione, collegata alla specificità della funzione giudiziaria e, come dice l'articolo 3, agli oneri incontrati nel suo svolgimento (oneri, evidentemente, di natura diversa, tra i quali rientra anche la situazione di grave rischio in cui questa funzione viene oggi esercitata, nell'interesse della salvaguardia della democrazia), abbiamo inteso riferirci all'effettivo esercizio della funzione stessa. Abbiamo perciò ritenuto che tale indennità dovesse essere attribuita soltanto ai magistrati. Abbiamo anche detto, in questa legge, « ai magistrati ordinari »: altri provvedimenti potranno essere esaminati per gli altri magistrati, a determinate condizioni; ma ora abbiamo voluto riconoscere questa indennità ai soli magistrati ordinari. Ciò esclude, nella intenzione del Parlamento, ogni volontà o anche semplicemente ogni disponibilità ad una estensione dell'indennità a categorie che funzioni giudiziarie non esercitano, come quella dei parlamentari.

In ordine a questo punto, tuttavia, sono affiorati dubbi di carattere interpretativo, che non poco ci preoccupano.

Noi riteniamo che, per quanto riguarda l'indennità corrisposta ai parlamentari, si debba arrivare, ed al più presto possibile, ad una normativa che la svincoli completamente dal riferimento alle retribuzioni di altre categorie, o di categorie di dipendenti dello Stato, ed in via specifica alle retribuzioni dei magistrati.

Fino a quando una normativa di tal genere non verrà approvata, per altro, ci troviamo davanti alle disposizioni dell'articolo 1 della legge 31 ottobre 1965, n. 1261, alle quali dobbiamo fare riferimento.

Sono sorti, ripeto, dei dubbi interpretativi. Sappiamo che esiste a questo proposito una volontà esplicita del Parlamento; tuttavia, nonostante le dichiarazioni unanimi che fino a questo momento abbiamo sentito da parte dei gruppi politici, ritengo che non spetti ai gruppi sciogliere tali dubbi con pronunciamenti in questa sede.

Per una ragione di correttezza, ed anche per l'immagine che dobbiamo offrire nei confronti del paese, riteniamo che debba essere fugata ogni possibilità di equivoco o di dubbio interpretativo davanti al quale domani potremmo trovarci. Ne conseguirebbe altrimenti una immagine negativa, che il Parlamento specie nel momento attuale, non deve dare di sé.

Per questa ragione il nostro gruppo ha predisposto un emendamento con il quale, ricollegandosi al secondo comma formulato dal Senato per l'articolo 3, si specifica che l'indennità prevista dallo stesso articolo 3 non viene computata agli effetti della determinazione dell'indennità spettante ai parlamentari.

Questo ci sembra lo strumento più idoneo, e voglio aggiungere, signor Presidente e colleghi, anche uno strumento di rapidissima praticabilità. L'emendamento, infatti, potrebbe essere votato in termini estremamente brevi dalle Commissioni riunite, ed approvato quindi dal Senato in tempi altrettanto brevi. La modifica non costituirebbe perciò un ritardo apprezzabile per l'entrata in vigore di questa legge.

Questo, ripeto, ci sembra lo strumento più idoneo, più efficace, più chiaro, più trasparente per giungere al risultato che ci proponiamo. La nostra proposta – come è evidente da quanto ho già detto – non vuole in alcuna maniera assumere un significato di volontà di ritardo o di riserva in ordine a questa legge, per quanto attiene al trattamento dei magistrati. Lo emendamento vuole solo rimuovere ogni eventuale dubbio in ordine alla estensibilità di questo trattamento economico ai deputati ed ai senatori.

Invitiamo quindi i colleghi ad esaminare la portata e la rapida praticabilità dell'emendamento stesso, come strumento che – nonostante le osservazioni che sono state fatte da alcuni colleghi, ed in particolare dai relatori – appare il più sicuro

per raggiungere un risultato che certamente sta a cuore a ciascuno di noi.

Dico subito che siamo anche disponibili – sempre che il Presidente lo ritenga opportuno – ad esaminare la questione in uno scambio di vedute con gli altri gruppi politici per approfondirne eventualmente ogni aspetto.

Il nostro punto di vista, in questo momento, si consolida dunque in questa forma. Ci auguriamo che l'emendamento da noi proposto venga ritenuto, come a noi sembra, la soluzione più efficace, praticabile, incisiva, chiara, trasparente, e soprattutto rapida, per risolvere ogni dubbio in ordine alla questione in discussione.

Diciamo anche che la votazione dello emendamento rappresenta uno degli elementi e delle condizioni in relazione alle quali ci riserviamo eventualmente di assumere altre decisioni, ad esempio in ordine alla permanenza o meno di questo progetto di legge nell'attuale sede legislativa.

CASALINUOVO. Brevemente, signor Presidente, perché mi pare che sulle modifiche apportate dal Senato al disegno di legge non vi siano contestazioni degne di nota. Non è comunque il caso di fare rilievi, perché questo ci porterebbe indietro, e non è il caso di permetterlo, anche in considerazione degli impegni assunti dal Governo nel corso della discussione generale, quando esaminammo per la prima volta questo provvedimento: mi pare che l'impegno assunto dal Governo in relazione al trattamento degli altri magistrati abbia già trovato concretezza in un apposito disegno di legge.

Vorrei soltanto sottolineare l'inopportunità di un rinvio di questo disegno di legge al Senato, cosa che si renderebbe necessaria se vi apportassimo una modifica introducendo un emendamento che, a nostro avviso, non ha ragione d'essere. Avevamo già espresso, la volta scorsa, la nostra precisa volontà di legislatori circa l'impossibilità di estendere i benefici di cui all'articolo 3 ai parlamentari. Confermiamo ora questa precisa volontà, che avevamo già espresso.

Ritengo quindi di poter condividere le conclusioni sul punto sia dell'onorevole Vernola, sia dell'onorevole Felisetti, salvo stabilire quale debba essere lo strumento più adatto perché non sorgano dubbi in merito alla nostra interpretazione. L'onorevole Vernola ha parlato di verbali da trasmettere ai questori della Camera, lo onorevole Felisetti ha parlato di ordine del giorno: potremmo, *ad abundantiam*, fare l'una e l'altra cosa in modo da manifestare in modo inequivocabile la nostra volontà.

Mi pare, però, che nel corso del precedente esame non dedicammo la dovuta attenzione all'articolo 1 della legge 31 ottobre 1965, n. 1261, che questo pomeriggio l'onorevole Felisetti ha giustamente voluto richiamare. Infatti, si tratta tanto di evidenziare ancora una volta la nostra volontà, già ampiamente manifestata, quanto di considerare che ci troviamo di fronte ad una impossibilità obiettiva di estensione della indennità in questione anche ai parlamentari dal momento che il citato articolo 1 della legge del 1965 fa riferimento al trattamento dei presidenti di sezione della Cassazione ed equiparati: poiché dai benefici indicati nel provvedimento ora in discussione sono esclusi gli « equiparati » non può sorgere alcun problema. A questo punto non vedo la ragione per cui dovremmo rinunciare ad approvare subito, in via definitiva, il disegno di legge in discussione per approvare, invece, un emendamento inutile che comporterebbe, per giunta, il rinvio del disegno di legge all'altro ramo del Parlamento. Concordo, quindi, con le conclusioni alle quali sono pervenuti i due relatori.

CIANNAMEA. Dichiaro di aderire, a nome del gruppo democristiano, alle conclusioni alle quali sono pervenuti i due relatori, facendo presente la necessità di procedere rapidamente alla approvazione definitiva di una legge che, altrimenti, rischierebbe di perdere la sua efficacia. Credo, inoltre – e questa è la questione più importante emersa nella seduta odierna – che sarebbe quanto mai inopportuna una votazione degli emendamenti preannuncia-

ti che vedesse divisi i vari gruppi, dando luogo, magari, ad errate interpretazioni. Dal momento che siamo tutti d'accordo nel ritenere che l'indennità attribuita ai magistrati ordinari non è assolutamente estensibile ai parlamentari, si tratta di trovare la forma migliore per sottolinearlo – ordine del giorno, dichiarazione da parte nostra o altro – nella consapevolezza che il Collegio dei questori o l'Ufficio di Presidenza della Camera non potrebbero non tener conto di un concorde atteggiamento assunto in questa occasione da tutte le forze politiche, mentre la votazione di un emendamento su tale materia potrebbe addirittura essere interpretata come un segno di sfiducia nei confronti degli organi che ho citato e che ci rappresentano.

PRESIDENTE. Nessun altro chiedendo di parlare, dichiaro chiusa la discussione sulle linee generali delle modifiche apportate dal Senato.

VERNOLA, *Relatore per la I Commissione.* In genere, per l'interpretazione di una legge, quando gli interpreti sono organi giurisdizionali, occorre una norma specifica, ma se interprete è il Collegio dei questori, che può essere considerato un organo politico interno della Camera, una indicazione legislativa – ripeto – diventa inutile, mentre più idonea e forse più vincolante è una manifestazione politica di unanime volontà rivolta proprio a questo organo chiamato ad applicare la legge.

FELISETTI, *Relatore per la IV Commissione.* Non ho nulla da aggiungere a quanto già detto nel corso della mia relazione.

GARGANI, *Sottosegretario di Stato per la grazia e la giustizia.* In questo mio intervento conclusivo, necessariamente breve se non voglio ripetere quanto è stato già detto dai relatori, desidero sottolineare come questo provvedimento possa essere preso ad esempio dell'accordo-raccordo che sempre dovrebbe esistere tra Governo, Camera e Senato: infatti, l'ordine del giorno che queste Commissioni riunite approvarono alla unanimità al termine della prima lettura del disegno di legge in discussione è stato preso nella dovuta considerazione dal Governo che, in base ad esso, ha presentato al Senato degli emendamenti che sono stati approvati, anche se dopo una attenta valutazione da parte della Commissione bilancio di quel ramo del Parlamento.

Venendo al problema centrale di questa discussione devo dire che pur essendo personalmente contrario a far pressione sull'organo legiferante agitando lo spettro delle conseguenze negative che potrebbero derivare da un ritardo nella approvazione di questo provvedimento, in questo caso non posso far a meno di ricordare ai colleghi la situazione di obiettivo disagio e difficoltà in cui ormai e da tempo si trovano ad operare la maggior parte degli uffici giudiziari, nonché la trattativa che tanto laboriosamente è stata portata avanti con i magistrati, proprio in considerazione dei loro obiettivi problemi – problemi che riguardano tutti i magistrati e non solo quelli ordinari, destinatari della indennità in parola.

Mi rendo conto che forse alcuni colleghi desiderano evitare che possa emergere in futuro la tentazione di procedere alla estensione di questa indennità ai parlamentari, ma tale estensione sarebbe possibile soltanto attraverso uno stravolgimento della legge in discussione, che non credo avrà mai luogo. Oggi come oggi, dunque, il mio appello è solo per una sollecita conclusione dell'*iter* di questo disegno di legge, per ottenere la quale è necessario che vengano approvati nuovi emendamenti all'articolo 3. Se un augurio posso esprimere, comunque, è che si pervenga prima alla approvazione di un provvedimento che elimini definitivamente lo agganciamento del trattamento economico dei parlamentari a quello dei magistrati, agganciamento dal quale non possono che scaturire complicazioni per il legislatore e sospetti nell'opinione pubblica.

PRESIDENTE. Passiamo all'esame delle modifiche apportate dal Senato.

Le nostre Commissioni avevano approvato l'articolo 2 nel seguente testo:

ART. 2.

Gli articoli 11 e 12 della legge 2 aprile 1979, n. 97, sono sostituiti dal seguente:

« Gli stipendi del personale di cui alla presente legge sono adeguati di diritto, ogni triennio, nella misura percentuale pari alla media degli incrementi realizzati nel triennio precedente dalle altre categorie dei pubblici dipendenti per le voci retributive pensionabili calcolate dall'ISTAT ai fini della elaborazione degli indici delle retribuzioni contrattuali, con esclusione della indennità integrativa speciale.

Agli effetti del comma precedente sono presi in considerazione i benefici medi *pro capite* dei seguenti comparti del pubblico impiego: amministrazioni statali, aziende autonome dello Stato, università, regioni, province e comuni, ospedali, enti di previdenza.

La variazione percentuale è calcolata rapportando il complesso del trattamento economico medio per unità corrisposto nell'ultimo anno del triennio di riferimento a quello dell'ultimo anno del triennio precedente ed ha effetto dal 1° gennaio successivo a quello di riferimento.

Gli stipendi al 1° gennaio del secondo e del terzo anno di ogni triennio sono aumentati, a titolo di acconto sull'adeguamento triennale, per ciascun anno e con riferimento sempre allo stipendio in vigore al 1° gennaio del primo anno, per una percentuale pari al 40 per cento della variazione percentuale verificatasi fra le retribuzioni dei dipendenti pubblici nel triennio precedente, salvo conguaglio a decorrere dal 1° gennaio del triennio successivo.

La percentuale dell'adeguamento triennale prevista dai precedenti commi è determinata entro il 30 aprile del primo anno di ogni triennio con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri di concerto con il Ministro di grazia e giustizia e con quello del tesoro. A tal fine, entro il mese di marzo, l'ISTAT comunica la variazione percentuale di cui al primo comma.

Qualora i dati indicati nei commi precedenti non siano disponibili entro i termini previsti, gli stipendi vengono adeguati con applicazione della stessa percentuale dell'anno precedente salvo successivo conguaglio e ferme restando le date di decorrenza dell'adeguamento.

Nella prima applicazione delle disposizioni precedenti la variazione percentuale è determinata, per il periodo dal 1° luglio 1980 al 31 dicembre 1981, nella misura del 50 per cento della variazione del trattamento economico dei comparti del pubblico impiego di cui al secondo comma del presente articolo verificatasi nel periodo 1° gennaio 1979-31 dicembre 1981 e l'adeguamento decorre dal 1° gennaio 1982. Dal 1° gennaio 1981 gli stipendi in vigore sono aumentati, a titolo di anticipazione sull'adeguamento di cui alla prima parte del presente comma, di una percentuale fissa del 12 per cento, con successivo conguaglio a decorrere dal 1° gennaio 1982 ».

Il Senato lo ha così modificato:

ART. 2.

Gli articoli 11 e 12 della legge 2 aprile 1979, n. 97, sono sostituiti dal seguente:

« Gli stipendi del personale di cui alla presente legge sono adeguati di diritto, ogni triennio, nella misura percentuale pari alla media degli incrementi realizzati nel triennio precedente dalle altre categorie dei pubblici dipendenti per le voci retributive calcolate dall'Istituto centrale di statistica ai fini della elaborazione degli indici delle retribuzioni contrattuali, con esclusione della indennità integrativa speciale.

Agli effetti del comma precedente sono presi in considerazione i benefici medi *pro capite* dei seguenti comparti del pubblico impiego: amministrazioni statali, aziende autonome dello Stato, università, regioni,

province e comuni, ospedali, enti di previdenza.

La variazione percentuale è calcolata rapportando il complesso del trattamento economico medio per unità corrisposto nell'ultimo anno del triennio di riferimento a quello dell'ultimo anno del triennio precedente ed ha effetto dal 1° gennaio successivo a quello di riferimento.

Gli stipendi al 1° gennaio del secondo e del terzo anno di ogni triennio sono aumentati, a titolo di acconto sull'adeguamento triennale, per ciascun anno e con riferimento sempre allo stipendio in vigore al 1° gennaio del primo anno, per una percentuale pari al 30 per cento della variazione percenutale verificatasi fra le retribuzioni dei dipendenti pubblici nel triennio precedente, salvo conguaglio a decorrere dal 1° gennaio del triennio successivo.

La percentuale dell'adeguamento triennale prevista dai precedenti commi è determinata entro il 30 aprile del primo anno di ogni triennio con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri di concerto con il Ministro di grazia e giustizia e con quello del tesoro. A tal fine, entro il mese di marzo, l'ISTAT comunica la variazione percentuale di cui al primo comma.

Qualora i dati indicati nei commi precedenti non siano disponibili entro i termini previsti, gli stipendi vengono adeguati con applicazione della stessa percentuale dell'anno precedente salvo successivo conguaglio e ferme restando le date di decorrenza dell'adeguamento.

Nella prima applicazione delle disposizioni precedenti la variazione percentuale è determinata, per il periodo dal 1° luglio 1980 al 31 dicembre 1981, nella misura del 50 per cento della variazione del trattamento economico dei comparti del pubblico impiego di cui al secondo comma del presente articolo verificatasi nel periodo 1° gennaio 1979-31 dicembre 1981 e l'adeguamento decorre dal 1° gennaio 1982. Dal 1° gennaio 1981 gli stipendi in vigore sono aumentati, a titolo di anticipazione sullo adeguamento di cui alla prima parte del presente comma, di una percentuale fissa del 12 per cento, con successivo conguaglio a decorrere dal 1° gennaio 1982 ».

Pongo in votazione l'articolo 2, nel testo approvato dal Senato.

(*È approvato*).

Le nostre Commissioni avevano approvato l'articolo 3 nel seguente testo:

ART. 3.

Fino all'approvazione di una nuova disciplina del trattamento economico del personale di cui alla legge 2 aprile 1979, n. 97, è istituita, a favore dei magistrati ordinari, in relazione agli oneri che gli stessi incontrano nello svolgimento della loro attività, a decorrere dal 1° luglio 1980, una speciale indennità non pensionabile, pari a lire 4.400.000 annue, da corrispondersi in ratei mensili con esclusione dei periodi di congedo straordinario, di aspettativa per qualsiasi causa, di assenza obbligatoria o facoltativa previsti negli articoli 4 e 7 della legge 30 dicembre 1971, n. 1204, e di sospensione dal servizio per qualsiasi causa.

Agli uditori, fino al conferimento delle funzioni giurisdizionali, l'indennità è corrisposta in misura pari alla metà di quella erogata agli altri magistrati.

Alla erogazione della indennità si provvede nelle forme previste dall'articolo 3 della legge 6 dicembre 1950, n. 1039.

Il Senato lo ha così modificato:

ART. 3.

Fino all'approvazione di una nuova disciplina del trattamento economico del personale di cui alla legge 2 aprile 1979, n. 97, è istituita, a favore dei magistrati ordinari, in relazione agli oneri che gli stessi incontrano nello svolgimento della loro attività, a decorrere dal 1° luglio 1980, una speciale indennità non pensiona-

bile, pari a lire 4.400.000 annue, da corrispondersi in ratei mensili con esclusione dei periodi di congedo straordinario, di aspettativa per qualsiasi causa, di assenza obbligatoria o facoltativa previsti negli articoli 4 e 7 della legge 30 dicembre 1971, n. 1204, e di sospensione dal servizio per qualsiasi causa.

L'indennità di cui al primo comma è adeguata, di diritto, ogni triennio, contestualmente all'adeguamento degli stipendi previsti dall'articolo 2 e nella misura percentuale per questi ultimi stabilita.

Agli uditori, fino al conferimento delle funzioni giurisdizionali, l'indennità è corrisposta in misura pari alla metà di quella erogata agli altri magistrati.

Alla erogazione della indennità si provvede nelle forme previste dall'articolo 3 della legge 6 dicembre 1950, n. 1039.

Gli onorevoli Ricci, Canullo, Colonna e Loda hanno presentato il seguente emendamento:

Sostituire il secondo comma con il seguente:

L'indennità di cui al primo comma è adeguata di diritto, ogni triennio, contestualmente all'adeguamento degli stipendi previsti dall'articolo 2 nella misura percentuale per questi ultimi stabilita e non è computata nella determinazione della indennità prevista dall'articolo 1 della legge 31 ottobre 1965, n. 1261.

Gli onorevoli Pazzaglia, Trantino, Greggi, Tripodi e Pirolo hanno presentato il seguente emendamento:

Dopo il quarto comma, aggiungere il seguente:

L'indennità stessa non spetta alle categorie assimilate, nella retribuzione, ai magistrati.

I due emendamenti, anche se formulati con parole diverse, sono però identici nella sostanza, perché mirano allo stesso fine.

Onorevoli colleghi, per la Presidenza si presentano al riguardo alcuni problemi. Il primo riguarda l'ammissibilità di questi emendamenti. Per l'articolo 70 del nostro regolamento, la Camera può deliberare soltanto sulle modifiche apportate dal Senato e sugli emendamenti ad esse conseguenti che dovessero essere posti.

Sorge pertanto il problema se questi emendamenti siano ammissibili o no. Devo dire che il quesito viene risolto dalla Presidenza in senso favorevole ai presentatori degli emendamenti, per una ragione molto semplice: ritengo infatti che una eventuale richiesta di interpretazione del regolamento, ai sensi dell'articolo 41 del regolamento stesso, provocherebbe un ulteriore ritardo nell'approvazione della legge, che non sarebbe giovevole alla questione che stiamo discutendo. Non sarebbe inoltre opportuno, per tutti noi, tralasciare una questione che per la seconda volta si presenta in quest'aula.

Ritengo quindi ammissibili questi emendamenti. Se non vi sono obiezioni, può rimanere così stabilito.

(*Così rimane stabilito*).

Devo però, nel contempo, far presente ai firmatari che i relatori e tutti i rappresentanti di gruppo si sono espressi all'unanimità, in questa sede, nel senso che ai fini dell'articolo 1 della legge n. 1261 del 1965, si intende considerare solo l'indennità tabellare, e certo non quella di cui all'articolo 3 del disegno di legge in discussione.

Con una interpretazione in questo senso da parte di tutti i rappresentanti di gruppo delle Commissioni riunite e dei presidenti, che si farebbero interpreti di questo fatto e dell'avviso del Governo, risulta chiara la unanimità di intenti, tale da escludere una applicazione della norma che sarebbe in frode delle intenzioni di noi tutti.

Credo perciò che non sia il caso di rinviare il provvedimento al Senato: non occorre una interpretazione tassativa, lessicale della legge per quanto senza dubbio alcuno risulta dalla legge stessa.

Devo comunque precisare ai presentatori degli emendamenti che se anche li ritirassero, non sarebbe possibile supplire ad essi con un ordine del giorno: l'articolo 88 del regolamento dice infatti che questo strumento è ammissibile solo se serva di istruzione al Governo in relazione ad una legge. In questo caso, invece, l'istruzione non sarebbe diretta al Governo, ma agli Uffici di Presidenza delle due Camere, in relazione all'articolo 1 della legge 31 ottobre 1965, n. 1261.

Un ordine del giorno sarebe dunque non ammissibile, né io potrei accettarlo. Lo dico fin d'ora, perché su questo punto vi sia estrema chiarezza.

Detto questo, prego i primi firmatari degli emendamenti di esprimersi. Li invito vivamente a voler portare in porto al più presto questa legge, in merito alla quale non c'è da temere, credo, alcun sotterfugio o dubbio. Devo dire che protesterei vivamente – e so che tutti voi lo fareste – se in futuro mi vedessi accreditato un importo in contrasto con quanto qui affermiamo.

VERNOLA, *Relatore per la I Commissione.* Rilevo, poiché avevo avanzato la proposta di un eventuale ordine del giorno, che non sollevo alcuna obiezione in merito alla questione circa la sua ammissibilità: io stesso avevo osservato che avrebbero potuto esserci delle difficoltà procedurali.

Vorrei però che rimanesse a verbale che tutti i rappresentanti di gruppo presenti nelle Commissioni riunite, insieme con i relatori, concordano sulla opportunità di inviare quanto meno una nota interna alla Presidenza della Camera e del Senato, sulla questione: questo credo sia possibile.

RIZZO. Signor Presidente, chiedo che si sospendano brevemente i lavori delle Commissioni, in modo da vedere se è possibile arrivare ad una soluzione.

PRESIDENTE. Onorevole Rizzo, avevo dato la parola ai presentatori degli emendamenti, perché si esprimessero in merito agli stessi.

PAZZAGLIA. Signor Presidente, credo che l'unica soluzione sia quella di concedere a tutti dieci minuti di riflessione, perché si possa dare una risposta meditata alla sua richiesta.

RICCI. Chiedo anch'io una breve sospensione della seduta.

Il Presidente ha testé sottolineato la incontrovertibilità di una determinata interpretazione della legge, nel senso della non estensibilità dell'indennità ai parlamentari. Ritengo che nel corso di questa sospensione si potrebbero fare su questo punto le opportune verifiche, per esempio presso i Questori e la Presidenza della Camera.

La ragione per cui abbiamo presentato il nostro emendamento l'ho già detta: rapidità, chiarezza, possibilità di eliminare ogni dubbio dal punto di vista dell'interpretazione sul problema che ci sta a cuore; solo questo.

Ci sia allora consentita una breve sospensione per verificare in modo più approfondito, ed eventualmente nelle sedi competenti, l'effettiva inaccettabilità dell'interpretazione che è data per pacifica nelle Commissioni riunite.

PRESIDENTE. Per consentire ai relatori, al Governo ed agli Uffici di Presidenza delle Commissioni riunite di esaminare la questione emersa, nonché di elaborare eventualmente una nota a firma dei relatori, di tutti i rappresentanti di gruppo e dei due Presidenti delle Commissioni nel senso che è stato prospettato nel corso del dibattito, sospendo brevemente la seduta.

La seduta, sospesa alle 16,10, è ripresa alle 16,45.

PRESIDENTE. Devo comunicare alle Commissioni riunite che, purtroppo, la sospensione non ha portato ad alcun ri-

sultato utile, nel senso che nessun accordo è scaturito dai contatti tra i relatori ed i gruppi per l'insistenza dei firmatari degli emendamenti circa il mantenimento degli stessi.

Inoltre, dal momento che il Presidente della Camera ha deciso di non consentire alle Commissioni di proseguire i loro lavori in coincidenza con i lavori dell'Assemblea, comunico alle Commissioni riunite che il seguito della discussione del disegno di legge n. 1913-*B* è rinviato ad altra seduta.

La seduta termina alle 16,50.

IL CONSIGLIERE CAPO SERVIZIO
DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI
DOTT. TEODOSIO ZOTTA

STABILIMENTI TIPOGRAFICI CARLO COLOMBO